



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.09.2000
COM(2000) 581 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 è necessaria in seguito alle decisioni recentemente adottate nelle sedi internazionali, e in particolare per i seguenti motivi:

(1) Nell'ambito di un accordo trilaterale tra la Groenlandia, l'Islanda e la Norvegia, il totale ammissibile di catture di capelin nelle acque della Groenlandia per il 2000 è stato fissato a 975.000 t, delle quali alla Groenlandia spetta un contingente di 107 500 t. Pertanto:

- (i) alla Comunità spetta un contingente di 75 075 tonnellate, pari al 70% del contingente della Groenlandia;
- (ii) del contingente spettante alla Comunità, 10 000 tonnellate sono state assegnate alle Isole Faerøer, 30 000 tonnellate all'Islanda e 6 700 tonnellate alla Norvegia;
- (iii) gli Stati membri dispongono pertanto di un contingente netto di 28 375 t.

(2) Nella sua ultima riunione annuale del 12-16 giugno 2000, la commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha stabilito una limitazione delle catture di tonno albacora per il 2000 e ha modificato la limitazione provvisoria delle catture di tonno obeso stabilita nel 1999. È opportuno che la Comunità, che è in procinto di entrare a far parte dell'IATTC, collabori pienamente con tale organizzazione per tutto ciò che riguarda la conservazione delle risorse della pesca, attuando le misure citate.

(3) È inoltre necessario delimitare con maggiore chiarezza le aree geografiche nell'Atlantico nordorientale nelle quali è autorizzata la pesca delle aringhe.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2000⁴, stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie.
- (2) Nell'ambito di un accordo trilaterale tra la Groenlandia, l'Islanda e la Norvegia, il totale ammissibile di catture di capelin nelle acque della Groenlandia per il 2000 è stato fissato a 975 000 t, delle quali spetta alla Groenlandia un contingente di 107 500 t. È pertanto necessario modificare il contingente spettante alla Comunità.
- (3) Nella sua ultima riunione annuale del 12-16 giugno 2000, la commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha stabilito una limitazione delle catture di tonno albacora per il 2000 e ha modificato la limitazione provvisoria delle catture di tonno obeso stabilita nel 1999. È opportuno che la Comunità, che è in procinto di entrare a far parte dell'IATTC, collabori pienamente con tale organizzazione per tutto ciò che riguarda la conservazione delle risorse della pesca, attuando le misure citate.
- (4) È necessario delimitare con maggiore chiarezza le aree geografiche nell'Atlantico nordorientale nelle quali è autorizzata la pesca delle aringhe.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 deve essere modificato di conseguenza,

¹ GUL 389 del 31.12.1992, pag. 1.

² GUC , , pag. .

³ GUL 341 del 31.12.1999, pag. 1.

⁴ GUL 163 del 04.07.2000, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato come segue:

1. Nell'allegato I C:
 - alla voce “Aringa, Zone I, II” sotto “Condizioni particolari”, il riferimento “Acque FaerØer” è sostituito dal riferimento ‘Acque FaerØer, compresa la divisione CIEM Vb a nord di 62°N”;
 - la voce figurante nell'Allegato I del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente.

2. Nell'allegato I F:
 - le voci figuranti nell'allegato II del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti;
 - sono aggiunte le voci figuranti nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)	
CE	28375 (1) 75075 (2)	(1) (2)	Disponibile per tutti gli Stati membri di cui 6 700 t sono assegnate alla Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 alle Isole Faerøer. Il contingente della Comunità costituisce il 70% del contingente della Groenlandia del TAC di capelin.
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO II

Specie: Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona: Oceano Pacifico orientale (area delimitata dalla costa del continente americano, dal parallelo 40°N, dal meridiano 150°W e dal parallelo 40°S)
CE Non pertinente	(1) La pesca effettuata su tutti i tipi di natanti sarà vietata dal 15 settembre fino al 15 dicembre
TAC Non pertinente (1)(2)	(2) La pesca potrà essere vietata prima del 15 settembre se le catture di tonno obeso di dimensioni inferiori ai 60 cm hanno raggiunto il livello del 1999

ALLEGATO III

Specie: Tonno albacora <i>Thunnus albacores</i>	Zona: Oceano Pacifico orientale (1)
CE (2)	(1) Entro la zona geografica delimitata dalla costa occidentale del continente americano e da una linea che unisce le seguenti coordinate: - un punto sulla costa occidentale degli Stati Uniti alla latitudine 40°N - latitudine 40°N, longitudine 125°W - latitudine 20°N, longitudine 125°W - latitudine 20°N, longitudine 120°W - latitudine 5°N, longitudine 120°W - latitudine 5°N, longitudine 110°W - latitudine 10°S, longitudine 110°W - latitudine 10°S, longitudine 90°W - latitudine 30°S, longitudine 90°W - un punto sulla costa occidentale del Cile a 30° di latitudine sud
TAC 265000 (3)	
	(2) Le catture verranno imputate direttamente al TAC
	(3) La pesca sarà chiusa il 1° dicembre a prescindere che siano state o meno catturate le 265 000 t.

Condizioni particolari :

Quando le catture nella zona hanno raggiunto 240 000 t, la pesca sarà vietata nelle seguenti zone:

- la parte della zona a nord del parallelo 23°N;
- la parte della zona delimitata dalle seguenti coordinate: 5° di latitudine nord, 5° di longitudine sud e 85° di longitudine ovest.